



PARTES[®]
AT YOUR SIDE

**DOTTORI COMMERCIALISTI &
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE (SEDE DI
VALDOBBIADENE)

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

DIEGO SAVIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE)

AREA LEGALE

FRIDA DEL DIN
AVVOCATO

MONICA CAMMALLERI
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

BARBARA PEGHIN
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

CARLO COVINI
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

LEONARDO BRIAN
ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA)

NUNZIATA MARIA R. PELLICANO
DOTT. AREA LEGALE

AREA AMMINISTRATIVA

GIORGIA LEVORATO
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA SERVIZIO CLIENTI

MARIKA BOLZONELLO
RAG. CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO

Montebelluna, 15 dicembre 2017

TRATTAMENTO FISCALE OMAGGI NATALIZI

Gentili Signori,

con la presente circolare, all'approssimarsi delle vacanze natalizie, vogliamo fornire alcuni chiarimenti sul tema del trattamento fiscale degli **omaggi** natalizi a clienti, fornitori e dipendenti.

Ai fini della corretta scelta occorre tenere a mente i **limiti** di deducibilità fiscale dei costi e di detraibilità dell'Iva.

Beni non oggetto dell'attività ceduti gratuitamente a clienti

- trattamento Iva

La **detrazione dell'Iva a credito** relativa all'acquisto di beni regalati è ammessa se gli stessi sono:

- classificabili come spese di rappresentanza (spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali e devono rispondere ai criteri di ragionevolezza ed inerenza);
- di costo unitario non superiore ai 50 euro (costo intera confezione e non dei singoli componenti);

La **cessione gratuita** a clienti di beni non oggetto dell'attività è **sempre irrilevante ai fini Iva** a prescindere dall'ammontare del costo unitario (all'atto della consegna dell'omaggio non è richiesta l'emissione di fattura o ricevuta ma è opportuno emettere un DDT con causale "omaggio" al fine di provare l'inerenza della spesa con l'attività esercitata e la natura di spesa di rappresentanza).

- trattamento Irpef/Ires

Deduzione integrale se di valore unitario **non superiore ai 50 euro**.

Se di **valore superiore ai 50 euro** il limite dell'importo annuo si ottiene applicando ai ricavi le seguenti percentuali:

- fino ai 10 milioni di ricavi: massimo deducibile 1,5% dei ricavi conseguiti;
- da 10 a 50 milioni di ricavi: massimo deducibile 0,6% dei ricavi conseguiti;

- oltre 50 milioni di ricavi: massimo deducibile 0,4% dei ricavi conseguiti.

Beni non oggetto dell'attività ceduti gratuitamente a dipendenti

- trattamento Iva

La cessione/erogazione gratuita di un bene/servizio a favore dei **dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza**, in quanto non si configura la finalità promozionale.

Pertanto l'Iva relativa ai beni destinati ai dipendenti è **indetraibile** per mancanza di inerenza con l'esercizio dell'impresa a prescindere dall'ammontare del costo.

La successiva **cessione** gratuita è **esclusa da Iva**.

- trattamento Irpef/Ires

Nella determinazione del reddito d'impresa il costo degli omaggi destinati ai dipendenti è **deducibile** perché hanno natura di liberalità a favore dei lavoratori.

Beni oggetto dell'attività ceduti gratuitamente a clienti

- trattamento Iva

In questo caso non rileva il valore del bene (superiore o meno ai 50 euro). Da ciò consegue che:

- **indipendentemente** dal fatto che la spesa relativa ai beni in esame **possa o meno essere qualificata "di rappresentanza"**, l'impresa può scegliere di **non detrarre l'IVA a credito** dei beni oggetto dell'attività, al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita;

- ritenendo che la spesa relativa al bene oggetto dell'attività che si intende omaggiare **possa essere qualificata "di rappresentanza"**:

- l'IVA a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a euro 50 ai sensi del citato art. 19-bis1, lett. h);
- la cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore dello stesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4), fermo restando che la cessione gratuita è esclusa da IVA se non è stata detratta l'IVA sull'acquisto;

- ritenendo che la spesa relativa al bene oggetto dell'attività che si intende omaggiare **non possa essere qualificata "di rappresentanza"**, l'IVA a credito è detraibile e la cessione gratuita è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene, ferma restando la possibilità di "rinunciare" alla detrazione per escludere

dall'IVA la cessione gratuita.

Si rammenta che in presenza di una **cessione gratuita** rilevante ai fini Iva:

- la **base imponibile Iva** è costituita dal **prezzo di acquisto** o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

- la **rivalsa dell'Iva non è obbligatoria**, infatti, generalmente la rivalsa non è operata e pertanto l'Iva rimane a carico del cedente, costituendo per quest'ultimo un costo indeducibile.

Se si opta per l'assenza di rivalsa dell'Iva, l'operazione può essere documentata utilizzando una delle seguenti soluzioni alternative:

- emissione di una **fattura con applicazione dell'Iva** senza addebitare la stessa al cliente, specificando che *"trattasi di omaggio senza rivalsa dell'Iva ex art. 18, DPR 633/72"*;
- emissione di un'**autofattura** in unico esemplare specificando che trattasi di "autofattura per omaggi" (consigliabile è sempre l'emissione del DDT al fine di identificare il destinatario e provare l'inerenza del costo con l'attività di impresa);
- tenuta del **registro per omaggi**, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

- *trattamento Irpef/Ires*

Ai fini delle imposte dirette, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 108 comma 2 del TUIR (secondo le percentuali sui ricavi sopra ricordate con riferimento agli omaggi destinati ai clienti di beni non oggetto dell'attività), senza distinzioni tra beni oggetto o non oggetto dell'attività.

Beni oggetto dell'attività ceduti gratuitamente a dipendenti

- *trattamento Iva*

Gli omaggi ai dipendenti di beni oggetto dell'attività dell'impresa **non configurano spese di rappresentanza** e pertanto la relativa Iva è detraibile.

La cessione gratuita **va assoggettata ad Iva** senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.

- trattamento Irpef/Ires

Anche quando l'omaggio ai dipendenti è costituito da un bene oggetto dell'attività, la relativa spesa è **deducibile** come spesa per prestazioni di lavoro.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Partes